

Civile Ord. Sez. L Num. 11420 Anno 2018

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

Data pubblicazione: 11/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso 14403-2016 proposto da:

S.R.L. (già

S.N.C. di), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA . , presso lo studio
dell'avvocato che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

2018

360

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 851/2015 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 01/12/2015 R.G.N. 238/2015.

RILEVATO

che con sentenza 1 dicembre 2015 ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la Corte d'appello di Firenze escludeva la condanna della datrice s.r.l. al
pagamento, in favore della ex dipendente a titolo risarcitorio ai sensi
dell'art. 18 l. 300/1970, di cinque mensilità dell'ultima retribuzione di fatto: così
parzialmente riformando la sentenza di primo grado e nel resto rigettando l'appello
della società avverso di essa, che aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato
il 18 novembre 2008 alla lavoratrice per giustificato motivo soggettivo e condannato la
società datrice al pagamento, in suo favore ai sensi dell'art. 8 l. 604/1966, di 2,5
mensilità di retribuzione (oltre alla detta condanna risarcitoria riformata) e della
somma di € 5.037,90 per differenze retributive, nonché respinto la domanda
risarcitoria della società in via riconvenzionale;

che avverso tale sentenza la società ricorreva per cassazione con tre motivi, mentre la
lavoratrice intimata non svolgeva difese;

che la società comunicava memoria ai sensi dell'art. 380bis1 c.p.c., peraltro
inammissibile in quanto fuori termine;

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., anche in
relazione agli artt. 8 l. 604/1966 e 18 l. 300/1970, per difetto di legittimazione passiva
della società cedente il ramo d'azienda cui era addetta la lavoratrice licenziata, avendo
essa proposto, dopo la cessione, anche domanda di reintegrazione e risarcitoria ai
sensi dell'art. 18 l. 300/1970, cui passivamente legittimata in via esclusiva la parte
cessionaria: comunque tenuta, in via di obbligazione alternativa anche ai sensi dell'art.
1285 c.c., anche per le conseguenze di riassunzione ovvero di indennità risarcitoria
(come poi liquidata), previste per il regime di tutela obbligatoria applicabile dall'art. 8
l. 604/1966 (primo motivo); omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio
oggetto di discussione tra le parti, in ordine alla prova del danno, patrimoniale e non,
nonché alla sua determinazione, oggetto di domanda riconvenzionale erroneamente
rigettata, in dipendenza degli addebiti contestati alla lavoratrice, puntualmente

RG 14403/2016

indicati, sulla base di documentazione e di prove orali non considerate dalla Corte territoriale (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 1375, 2014, 2043, 2059 c.c., anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., per omessa valutazione della documentazione prodotta, da cui risultante l'inadempimento ai propri obblighi della lavoratrice, pertanto tenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, compreso quello all'immagine, configurabile anche in riferimento alle persone giuridiche (terzo motivo);

che ritiene il collegio che il primo motivo sia infondato;

che non è in discussione il principio secondo cui il rapporto del lavoratore, illegittimamente licenziato dal titolare dell'azienda (o di suo ramo) cui egli era addetto prima del suo trasferimento, continui con il cessionario dell'azienda, subentrato al primo per effetto della cessione, qualora, per effetto della sentenza intervenuta tra le parti originarie del rapporto, il recesso sia stato annullato, senza che ne rilevi l'antioriorità al trasferimento d'azienda (Cass. 21 febbraio 2014, n. 4130);

che il suddetto principio non interferisce tuttavia sulla legittimazione passiva del cedente, che è parte in quanto soggetto intimante il licenziamento impugnato e la cui responsabilità, oggetto di accertamento, non costituisce posizione inscindibile da quella del cessionario (Cass. 21 febbraio 2014, n. 4130), tanto che la loro presenza nel medesimo giudizio neppure dà luogo ad un litisconsorzio necessario (Cass. 30 marzo 1984, n. 2139): in ogni caso ben potendo la parte cedente l'azienda chiamare in causa la parte cessionaria, in quanto soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dalla lavoratrice interessata, con effetto di estensione automatica della domanda di questa nei suoi confronti, senza necessità di un'espressa istanza, per la vertenza del giudizio sull'individuazione del responsabile sulla base di un rapporto oggettivamente unico (Cass. 1 aprile 2016, n. 6387)

che ciò è tanto più vero una volta che sia stata accertata la spettanza alla lavoratrice, illegittimamente licenziata dalla cedente, di soli diritti di credito, per cui essa risulta solidalmente tenuta a norma dell'art. 2112, secondo comma c.c., secondo l'esatta affermazione della Corte territoriale (al terz'ultimo capoverso di pg. 1 della sentenza);

RG 14403/2016

che il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

che non sussiste l'omesso esame denunciato, da intendersi rettamente, nel regime del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., applicabile *ratione temporis*, alla stregua di un "fatto storico", il cui esame sia stato omesso (con indicazione, nell'onere della parte ricorrente, dell'indicazione del "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del "come" e del "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e della sua "decisività"): in esso non rientrando l'omesso esame di elementi istruttori, siccome non integranti di per sé il vizio denunciato qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498); con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell'accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori (Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439);

che nel caso di specie, i plurimi fatti storici (già per tale ragione, nessuno di essi *ex se* decisivo: Cass. 5 luglio 2016, n. 13676) sono stati tutti esaminati, come si evince dal raffronto tra le inadempienze denunciate (elencate al primo capoverso di pg. 13 del ricorso) e quelle scrutinate dalla Corte territoriale (dal quarto all'ottavo capoverso di pg. 2 della sentenza) e fatti oggetto di critica valutazione, per l'argomentato apprezzamento delle risultanze istruttorie, di spettanza esclusiva del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, tanto più per la rigorosa delimitazione dell'ambito devolutivo introdotta dal novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., applicabile *ratione temporis*, non rispettata per le ragioni illustrate;

che sullo stesso piano di sostanziale contestazione della valutazione probatoria, parimenti insindacabile, si pone il vizio di legittimità formalmente denunciato come violazione di norme di legge, come tale tuttavia inconfigurabile, in difetto dei requisiti suoi propri di verifica di correttezza dell'attività ermeneutica diretta a ricostruirne la portata precettiva, né di sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell'ipotesi normativa, né tanto meno di specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RG 14403/2016

regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 28 novembre 2007, n. 24756; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984);

che tanto meno ricorrono le denunciate violazioni: dell'art. 2697 c.c., configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 5 dicembre 2006, n. 19064; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107); ma anche degli artt. 115 e 116 c.p.c., non potendo porsi una tale questione per un'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si allegghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000);

che pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza assunzione di provvedimenti sulle spese del giudizio, per il mancato svolgimento di difese della parte intimata vittoriosa;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma *1quater* del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso nella Adunanza camerale del 30 gennaio 2018

RG 14403/2016

il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO
Giovanni Ruello



Il Presidente
(dott. Giuseppe Bronzini)

Giuseppe Bronzini

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione *Avv. G. V. V.*